

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita a Tarquinia Lido, con sede in Tarquinia Via Giuseppe Garibaldi n. 23, un'Associazione che prende il nome di **Associazione per il Lido di Tarquinia " Più "** regolata a norma del Titolo I cap. III, art. 36 e segg. del C.C. nonché dal presente Statuto.

La modifica del domicilio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo senza l'onere della modifica dello Statuto. La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo del Comune di Tarquinia senza l'onere di modifica dello Statuto, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è apartitica, apolitica , e senza scopo di lucro, di durata illimitata a base volontaria di natura privatistica che si avvale della partecipazione e delle prestazioni degli associati.

Art. 2 - Scopo

Le finalità dell'Associazione sono :

- riqualificare , valorizzare e curare lo sviluppo del territorio del Lido di Tarquinia;
- migliorare la qualità dell'accoglienza onde favorire , incrementare e consolidare il flusso turistico;

Per perseguire tali finalità l'Associazione potrà :

- promuovere, organizzare e sviluppare attività e manifestazioni sportive, ricreative, culturali;
- stipulare convenzioni ed accordi con enti privati;
- intraprendere ogni iniziativa ritenuta idonea e coerente con le finalità sopra elencate al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

Art. 3 - Le risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei propri compiti :

- Dalle quote sociali
- Dalle liberalità degli aderenti e dei privati
- Dai contributi dello Stato ed Istituzioni Pubbliche
- Dalle donazioni e lasciti
- Da rimborsi derivanti da convezioni
- Dagli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni sociali, feste, ecc.
- Da eccedenze del Bilancio dell'anno precedente

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 - Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 5 - Composizione dell'Associazione

L'Associazione è costituita da soci delle seguenti categorie:

- A) Soci fondatori, sono le persone che hanno partecipato all'Assemblea per la fase costitutiva dell'Associazione tenutasi il 17 agosto 2014, in Tarquinia Lido, e solamente coloro che vi avranno aderito all'assemblea tenutasi il 27 Settembre 2014 apportando la firma sull'atto costitutivo e sullo statuto;
- B) Soci ordinari;
- C) Soci onorari, sono coloro che vengono nominati tali per meriti particolari acquisiti con attività a favore della vita dell'associazione e coerenti con gli obiettivi della stessa; il riconoscimento è perpetuo; dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e all'Assemblea dei soci e comporta l'esonero del pagamento della quota associativa annuale.

Art. 6 - Norme per l'ammissione a socio

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione i proprietari e/o locatari di immobili ubicati al Lido di Tarquinia nonché tutti coloro che si dichiarino estimatori, simpatizzanti ed amici del Lido, e condividono gli obiettivi della Associazione.

L'ammissione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione che è insindacabile.

Art. 7 - Quota sociale e contributi vari

Gli importi relativi saranno determinati annualmente dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Decorrenza della qualità di socio - Dimissioni

La qualità di socio decorre dall'inizio dell'anno sociale in cui si viene ammessi all'Associazione. Tale qualità si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora si voglia cessare di far parte dell'Associazione la relativa comunicazione deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo con qualsiasi mezzo (anche via email) entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 9 - Diritti dei soci

Tutti i soci, fondatori ed ordinari, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto di partecipare all'Assemblea generale dell'Associazione con diritto di voto e di essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Pagamento delle quote sociali

I soci debbono corrispondere le quote sociali e qualsiasi altra somma deliberata dall'assemblea, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Soci morosi

Il mancato versamento della quota annuale comporta l'estromissione dell'associato dal primo anno successivo; al termine dell'anno sociale, il Consiglio Direttivo invierà ai soci morosi comunicazione di estromissione che sarà ratificata dalla prima assemblea dei soci che si terrà successivamente a tale comunicazione.

Art. 12 - Provvedimenti disciplinari

Il comportamento del socio che, a parere del Consiglio Direttivo, possa pregiudicare il buon nome dell'Associazione, o portare ad essa nocumento, è motivo di decadenza da socio.

Art. 13 - Amministrazione dell'Associazione

L'associazione, nell'ambito del proprio statuto è retta dalla deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e dal Consiglio Direttivo dal quale è amministrata. Essa è rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo .

Art. 14 - Gli Organi dell'Associazione

Sono: l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri.

Art. 15 - Assemblea generale ordinaria

L'Assemblea generale ordinaria è convocata ogni anno entro il mese di maggio per la relazione sociale e finanziaria, presentata dal Consiglio Direttivo per l'approvazione della stessa nonché della previsione di spesa, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Comitato dei Probiviri, a seguito di cessazione della carica, ed infine per discutere degli argomenti presentati all'ordine del giorno.

Sono inoltre di competenza dell'assemblea generale ordinaria :

- A) l'acquisto di beni e servizi di carattere oneroso, il cui importo eccede i limiti di competenza del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 18;
- B) le modifiche dello statuto;
- C) la nomina dei soci onorari;
- D) la determinazione dell'ammontare delle quote sociali;
- E) ogni altro atto che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alla deliberazione dei soci.

Le decisioni dell'assemblea sono valide quando intervengano almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione, e con qualunque numero dei partecipanti in seconda convocazione da proporsi almeno un'ora dopo la prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, i soci possono farsi rappresentare a mezzo delega dai soci mandatari, ogni socio non potrà avere più di cinque deleghe.

Le deliberazioni che modificano lo Statuto dovranno essere assunte sempre con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

L'invito a partecipare all'assemblea deve essere comunicato ad ogni socio 30 giorni prima dalla data prevista per la convocazione via e-mail con allegato ordine del giorno.

Potranno essere iscritte all'ordine del giorno proposte avanzate per iscritto da uno o più soci.

Art. 16 - Assemblea generale straordinaria

Può essere convocata l'assemblea generale straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno per trattare argomenti importanti o urgenti, o per deliberare spese che oltrepassino la cifra di competenza del Consiglio stesso. Deve altresì essere convocata quando lo richiedano il Comitato dei Proviviri, o ne faccia domanda motivata almeno il venticinque per cento (25%) dei soci.

Art. 17 - Modalità delle votazioni delle elezioni del Consiglio Direttivo

Tutti i soci, in regola, intervenuti all'assemblea generale riceveranno una scheda di votazione che dovrà essere compilata al termine della votazione sulla relazione finanziaria e depositata nelle apposite urne.

I soci mandatarî riceveranno una scheda anche per il socio che rappresentano. Lo scrutinio delle schede deve essere effettuata alla presenza di due soci scrutatori eletti fra i convenuti. I risultati delle elezioni saranno trascritti nel verbale dell'assemblea generale ed esposti in copia nell'albo sociale. Se nessuno si oppone, le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 18 - Composizione del Consiglio Direttivo e durata di esso

I Consiglieri da eleggere sono da un minimo di cinque ad un massimo di sette, nell'ambito dei quali le relative cariche sono così ripartite:

- un Presidente;
- un Vice Presidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere;
- Consiglieri da uno a tre

Vengono eletti coloro che nelle votazioni risultano ai primi posti per numeri di voti.

Nel caso di eletti a pari voti ha prevalenza il socio più anziano per età.

I consiglieri eletti assegnano a votazione le cariche di Presidente, Vice presidente, Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Per coprire le cariche che si rendano vacanti durante il mandato, il Consiglio Direttivo procederà alla nomina di nuovi consiglieri dichiarando tali coloro che erano immediatamente seguenti in graduatoria nelle elezioni: qualora il numero dei Consiglieri si riducesse a meno di Tre deve essere convocata l'assemblea generale per procedere alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, subentrerà ad esso il Vice Presidente.

Decadranno dalla carica i Consiglieri che non dovessero partecipare alle riunioni del Consiglio tenute nell'anno sociale, quantificate nel numero di 2 assenze.

Art. 19 - Attribuzione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è incaricato di:

- gestire l'associazione;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- redigere la relazione economica-finanziaria annuale da sottoporre all'esame ed approvazione dell'assemblea generale;
- proporre i soci onorari all'assemblea generale;
- deliberare sulle nuove ammissioni;
- provvedere per le spese previste nella relazione economica-finanziaria annuale di cui al precedente art.13. Per le spese non previste, aventi carattere di urgenza ed indilazionabilità, ha facoltà di disporre fino all'importo massimo di €. 1.000.00 (Euro Mille,00) annuale.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20 - Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione a tutti gli effetti, ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in ogni grado e di fronte a qualsiasi magistratura o organo amministrativo, ed in particolare autorizzato:

- a resistere in tutti i giudizi civili, amministrativi ed esecutivi, contro l'associazione proposti;
- a proporre giudizi civili, amministrativi ed esecutivi, deliberati dall'assemblea;
- a proporre ed a resistere nei giudizi sommari od urgenti civili amministrativi ed esecutivi su solo parere del Consiglio Direttivo e salvo ratifica da parte dell'assemblea;
- a transigere le liti, rinunciare ai giudizi in corso come sopra;
- a nominare difensori ed eleggere domicilio

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 21- Collegio dei Revisori

I Revisori sono scelti tra i soci che non fanno parte del Consiglio Direttivo, e sono eletti dall'assemblea generale in numero di tre. Restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Essi costituiscono un Collegio la cui Presidenza è affidata a colui che sarà eletto dal Collegio stesso. Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sull'andamento dell'associazione, ed esaminare la relazione economica-finanziaria annuale.

Il Collegio propone al Consiglio Direttivo i provvedimenti da adottare nei confronti dei soci di cui al precedente art.11.

Art. 22 – Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata, può essere sciolta solamente dall'assemblea generale con l'intervento di almeno due terzi dei soci in regola e con la maggioranza dei presenti. In caso in cui non si raggiunge il numero dei soci richiesto, deve essere convocata una seconda assemblea che, entro quindici giorni, potrà deliberare validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nel caso di scioglimento dell'associazione, il Consiglio Direttivo resterà in carica in qualità di liquidatore, con l'incarico di eseguire le liquidazioni dell'assemblea.

In caso di liquidazione o scioglimento per qualunque causa l'Associazione non può distribuire utili anche in modo indiretto ed è obbligata a devolvere il patrimonio residuo ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 23 - Modifica dello Statuto

Qualsiasi variazione al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea generale sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 24 - Efficacia dello statuto

Il presente statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Art. 25 - Responsabilità dell'organizzazione

La struttura organizzativa rappresentante gli organi istituzionali, l'elenco dei soci facenti parte degli organi previsti dal presente Statuto ed verbali relativi alle delibere dell'Assemblea e degli altri organi associativi sono resi noti mediante pubblicazione sul sito internet della Associazione.

Il Regolamento Interno deve essere reso noto ai soci mediante specifica comunicazione o mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Tutti gli atti dell'Associazione e dei suoi organi saranno trascritti a cura del Presidente e Segretario nei libri degli atti dell'Associazione, le cui risultanze faranno fede a tutti gli effetti di legge.

Gli atti che risultano da rogiti notarili o da documenti ufficiali potranno essere richiamati o riassunti senza trascrizione integrale.

Atti e fatti riguardanti l'attività dell'Associazione potranno essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione

Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, ci si riporta alle norme del vigente Codice Civile e dell'ordinamento giuridico italiano e dell'Unione Europea